



**Comune di Montemale di Cuneo**  
**Provincia di Cuneo**

**AREA FINANZIARIA**

**DETERMINAZIONE**  
**NUMERO 18 DEL 05/03/2026**

**OGGETTO: CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO DELL'IMU, DEGLI OMESSI VERSAMENTI TARI E DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE CERTE LIQUIDE ED ESIGIBILI - CIGBAB691FA64**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 22/12/2025, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono stati approvati il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2026 e il bilancio pluriennale 2026-2028;

Visto il D. Lgs. 267/2000, lo Statuto Comunale e il vigente Regolamento di Contabilità;

Dato atto che con la sottoscrizione del presente atto si attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e pertanto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dello stesso ai sensi di quanto previsto dall'art. 147-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Considerato che nel quadro dell'accresciuta capacità impositiva dei Comuni, l'attività di controllo dell'Imu e della Tari riveste un carattere essenziale e prioritario, tanto per una giusta ripartizione del carico fiscale tra i contribuenti, quanto per un'equilibrata politica delle entrate tributarie;

Premesso che la gestione del servizio di accertamento dell'imu, degli omessi versamenti tari e la Riscossione coattiva presso questo Ente necessitano di un supporto esterno, ed è quindi necessario avvalersi di una ditta specializzata che gestisca le attività di riscossione, ivi comprese le procedure cautelari e/o esecutive, e di accertamento che richiedono il possesso di requisiti di legge nonché la necessità di disporre di figure specifiche, quali gli ufficiali della riscossione ovvero i funzionari della riscossione, per assicurare la puntuale esecuzione dei servizi elencati;

**RILEVATO** che risulta necessario avvalersi di soggetto qualificato iscritto all'albo dei concessionari che disponga di adeguate competenze e di struttura operativa presente in loco;

I Comuni, nell'ambito della propria potestà regolamentare in materia di accertamento, liquidazione e riscossione delle proprie entrate, ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 446/1997 e s.m.i., sono legittimati a procedere direttamente all'esercizio dell'attività di riscossione

coattiva delle proprie entrate e che, in tal caso, l'unico strumento giuridico utilizzabile è quello dell'ingiunzione di pagamento di cui al R.D. n. 639/1910 anche avvalendosi degli strumenti di cui al Titolo II del D.P.R. n. 602/1973;

Questo Ente ha la necessità di avvalersi di una ditta specializzata, data l'impossibilità da parte degli Uffici di procedere alla gestione diretta del servizio di cui trattasi causa l'indisponibilità di personale adeguato a garantire la funzionalità del servizio in quanto l'Ufficio preposto del Comune e dell'Unione Montana Valle Grana dispone di elevati carichi di lavoro non consentono alle unità di personale presenti di poter effettuare in piena autonomia l'attività e le funzioni proprie per la gestione dei tributi ed in particolare della delicata fase di riscossione coattiva e dei costi, comunque, connessi alla gestione che non sono proporzionati alla resa economica.

Appurato che, in ragione dell'organico in forza agli uffici del Comune e dell'Unione Montana, è indispensabile avvalersi di un valido supporto tecnico-operativo, nonché informatico per la gestione degli accertamenti in oggetto;

Considerata pertanto la necessità di avvalersi del supporto di un soggetto esterno qualificato e specializzato in possesso dei requisiti previsti dalla normativa nonché dei requisiti tecnici e professionali per l'espletamento del servizio in oggetto, stante la complessità e specificità della materia;

Ritenuto che:

- occorre perseguire obiettivi di efficacia ed efficienza nell'azione amministrativa, oltre che di semplificazione dei procedimenti amministrativi;
- risulta necessario non appesantire le procedure;
- la specificità del lavoro da eseguire;
- nel caso di specie sussistono le condizioni e le dovute motivazioni per procedere ad un affidamento diretto, anche tenendo conto della particolarità della prestazione richiesta

**VISTA** la proposta che la Società S.T.E.P. s.r.l. con sede in Via Antonio Gramsci n. 28 – 07037 Sorso (SS) ha presentato a questo Comune con propria nota prot. 413 del 27/2/2026 nella quale si dichiara disponibile ad effettuare il servizio di supporto della riscossione coattiva delle entrate comunali per un periodo di anni 3 rinnovabili di ulteriori 3 anni, che viene sintetizzata nei termini riportati nella tabella che segue:

DESCRIZIONE SERVIZIO in CONCESSIONE	PREZZO A VOI RISERVATO <sup>(*)</sup>
Riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali	Aggio del 7,90 % a favore del concessionario
Accertamento Imu	Aggio del 24% a favore del concessionario
Accertamento omessi versamenti Tari	Aggio del 14,00% a favore del concessionario
Annualità di imposta	Tutte le annualità non prescritte

**DATO ATTO** che l'art. 17, comma 2, del d.lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico- finanziaria e tecnico-professionale;

**DATO ATTO**, ai sensi del citato art. 17 e dell'art. 192 del TUEL, che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi, le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

- Fine che con il contratto si intende perseguire: migliorare tempi e percentuali di gestione della tassa rifiuti e dell'imu e nel contempo di riscossione dei tributi comunali;
- l'oggetto del contratto riguarda l'affidamento del servizio di accertamento imu, degli omessi versamenti tari e della riscossione coattiva delle entrate certe liquide ed esigibili;
- Durata del contratto: 3 anni, con possibilità di rinnovo per 2 ulteriori anni;
- Forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- Modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 36/2023;
- Clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e
- nella documentazione della procedura di affidamento;

**APPURATO:**

- Che l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000,00 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- L'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera

- d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";
- Ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023, che l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Dlgs n. 36/2023;
  - Ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 36/2023, che agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;
  - Che, in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023;

Tenuto che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti;

Considerato che:

- la società STEP S.r.l. ha espletato il servizio fino al 31/12/25 garantendo ottimi risultati in termini di recupero e pagamenti, assicurando un servizio puntuale nei confronti dei cittadini e dell'Amministrazione, nonché un'accurata esecuzione del contratto;
- l'attivazione di un ulteriore operatore economico per l'affidamento del servizio, in luogo comunque di un obbligo al completamento delle attività già avviate per STEP S.r.l. vedrebbe sicuramente la sovrapposizione di competenze da parte di due distinti soggetti, di difficile convivenza anche per il consolidamento delle banche dati, dei riferimenti e dei referenti già presenti sul territorio, di cui sono a conoscenza i contribuenti, con concreti rischi legati alla limitazione dell'operatività da parte degli attori coinvolti;
- la società possiede quale garanzia numerose certificazioni della qualità del servizio offerto, dimostrata anche dall'adozione di una carta dei servizi a tutela del contribuente;

Rilevato che sulla base della nuova articolazione del principio di rotazione, di cui al D.Lgs. 209/2024, che ha determinato la variazione dell'articolo 49, comma 4 del D.Lgs. 36/2023, in deroga al predetto principio, si evidenzia che l'affidamento del servizio in favore di STEP è ampiamente motivato con riferimento, sia alla struttura del mercato, che alla effettiva assenza di alternative per quanto concerne il servizio reso nella specifica zona geografica di competenza: infatti, al dato oggettivo, costituito dal numero circoscritto di operatori presenti

sul mercato, si aggiunge la circostanza, di rilievo dirimente, per cui STEP offre, per le prestazioni richieste, prezzi competitivi rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento.

A titolo esemplificativo si evidenzia come, in caso adesione ai servizi resi dal Concessionario pubblico, l'attuale contesto normativo determini una serie di criticità per gli Enti, che richiedono degli interventi immediati, miranti ad adeguare le procedure in relazione alle novità introdotte dal Legislatore, con ausilio di specifiche professionalità e di metodologie di lavoro flessibili adottabili in tutti i contesti operativi e territoriali con la medesima efficacia.

Le nuove normative prevedono altresì un rafforzamento delle tutele per i contribuenti, con l'introduzione di procedure più rigide per la notifica degli atti e l'avvio delle azioni esecutive. Questo implica la necessità di un approccio più attento e meticoloso nella gestione delle pratiche di riscossione, per evitare contenziosi ed al contempo garantire il rispetto dei diritti dei cittadini.

Ancora, il D.Lgs. 33 del 24.03.2025 all'articolo 209 reintroduce, di fatto, gli oneri di riscossione e sottolinea i maggiori oneri derivanti da affidamenti al Concessionario pubblico.

Si è, inoltre, verificata la sussistenza degli ulteriori requisiti prescritti ex articolo 49, comma 4 del D.Lgs. 36/2023, quali l'accurata esecuzione del precedente contratto nonché gli elevati livelli di qualità delle prestazioni rese e dei risultati conseguiti.

Verificato che l'eventuale affidamento di che trattasi risulta di importo superiore ad € 5.000,00 per cui questo Comune intende procedere mediante affidamento ricorrendo a Consip-MePA quale strumento telematico di negoziazione, ai sensi dell'art.1 comma 450 della Legge n.296/2006;

Dato atto che in data 5/3/2026 si è proceduto ad effettuare una **trattativa diretta** mediante RDO MEPA n. 6123616 alla società STEP SRL con sede legale in Sorso (SS) alla via Antonio Gramsci, n. 28 – Partita IVA 02104860909 - con richiesta di offerta per l'aggiudicazione del servizio di accertamento imu, degli omessi versamenti tari e della riscossione coattiva delle entrate certe liquide ed esigibili dell'Ente, dal 01/4/2026 al 31/3/2028, con possibilità di rinnovo per 2 ulteriori anni, sulla base del possesso dei requisiti tecnico-professionali adeguati al servizio;

Rilevato che la società in parola possiede i requisiti necessari per poter svolgere i servizi richiesti, ed è iscritta al n. 139 dell'Albo del Ministero delle Finanze, dei soggetti abilitati a svolgere attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi locali e di tutte le altre entrate dell'Ente Locale di cui all'art. 53 comma 1 del D. Lgs. 446/1997 e che l'offerta pervenuta dalla stessa società è in grado di soddisfare le esigenze di questo comune;

Precisato che in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del D.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;

Appurato che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell'esecuzione del presente appalto, non si appalesa esistente la citata categoria di rischio e conseguentemente, a norma dell'art. 26, comma 3 del D.Lgs. n. 81/2008, non si rende necessaria la redazione del DUVRI. In conseguenza di quanto esposto risulta superflua la quantificazione degli oneri pertinenti la sicurezza da rischio interferenziale, da corrispondere all'operatore economico;

Dato atto che al presente affidamento è stato attribuito il seguente codice **CIG BAB691FA64**;

Verificato che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

Attestato che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

Valutato positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL;

Verificata la regolarità contributiva attraverso l'emissione del DURC online prot. INAIL INPS\_49260422 con scadenza al 30.05.2026;

Stimato in euro 20.000,00 (oltre iva) per il triennio 2026-2025 (ed eventuale proroga biennale) il costo presunto del servizio in oggetto da calcolare come valore percentuale sulle entrate lorde effettivamente riscosse;

Le particolari condizioni sopra indicate non vincolano l'Ente all'intero compimento dell'affidamento;

#### **DETERMINA**

1. Di richiamare la premessa come parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. Di trasmettere il presente provvedimento alla ditta affidataria dell'affidamento in oggetto;
3. Di affidare, per le motivazioni in premessa indicate, alla società Step SRL con sede in Via Gramsci 28 Sorso (SS). C.F/P. IVA 02104860909, il servizio di riscossione coattiva e attività di accertamento delle entrate tributarie e patrimoniali periodo 1/4/2025-31/03/2028 (con eventuale possibilità di proroga biennale) per il comune di Montemale – cig, BAB691FA64 alle condizioni di cui al contratto allegato;
4. Di dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 comma 5 della Legge n. 136/2010, il Codice identificativo gara **CIG BAB691FA64**;
5. Di dare atto che la spesa presunta riferita alle annualità 2026-2027-2028 come sotto specificato verrà così impegnata all'apposito capitolo di spesa inserito nel bilancio di previsione 2023/2025:
  - € 3.000,00 IVA compresa, alla voce di bilancio 01.02.1 - Cap. 360/1/1 - "prestazioni di servizi per segreteria e uffici" (annualità 2026);
  - € 3.000 IVA compresa, alla voce di bilancio 01.02.1 - Cap. 360/1/1 - "prestazioni di servizi per segreteria e uffici" (annualità 2027);
  - € 3.000,00 IVA compresa, alla voce di bilancio 01.02.1 - Cap. 360/1/1 - "prestazioni di servizi per segreteria e uffici" (annualità 2028);
6. Di riservare ogni futura necessaria integrazione degli impegni di spesa;
7. Di dichiarare che l'impegno assunto sarà liquidato e pagato previo accertamento della compatibilità con le disponibilità di cassa in relazione all'effettiva liquidità dell'Ente sia alla data attuale sia all'atto della liquidazione e pagamento tenuto conto delle altre scadenze in corso, verificate con il servizio finanziario. In caso negativo il presente atto dovrà essere restituito al sottoscritto per le valutazioni di competenza dell'Amministrazione, come specificato al comma 2 dell'art. 9 della Legge 102/2009, richiamato in premessa.
8. Di attribuire alla presente determinazione valore contrattuale, con efficacia decorrente dalla data di sottoscrizione da parte dell'operatore aggiudicatario a titolo di accettazione, con le seguenti clausole essenziali richiamate in preambolo anche ai sensi dell'art. 192 del d.lgs n. 267/2000;
9. Di pubblicare il presente provvedimento per 15 giorni all'albo pretorio on-line e secondo le previsioni del D.Lgs. n. 33 del 2013 nell'apposita sottosezione della Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del Comune di Montemale di Cuneo secondo modalità che assicurino il rispetto delle previsioni in materia di trattamento dei dati personali secondo i principi di pertinenza e proporzionalità.

Il Responsabile del Servizio  
Cometto Erica  
Firmato digitalmente